

DECURTAZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE – ANNO 2015 PROVINCE

Al fine di dare riscontro alla richiesta di parere in merito alla corretta determinazione del fondo delle risorse accessorie per il personale per l'anno 2015, alla luce dei due pareri del MEF- RGS prot. N. 18239 del 3/03/2016 e prot. N. 19097 del 7/03/2016, resi rispettivamente alla Provincia di Bergamo e alla Provincia di Mantova, ai sensi dei quali, per effetto di quanto disposto dal comma 421 della legge 190/2014, in merito alla riduzione *ex lege* della dotazione organica, le Province, nell'anno 2015, avrebbero dovuto operare una riduzione permanente del Fondo per il trattamento accessorio, in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale in ruolo sovranumerario cessato, da effettuarsi per l'anno di cessazione in proporzione al periodo non lavorato, mentre nell'anno successivo per l'intero valore a regime.

E' vero che non esiste alcuna **regola contrattuale** che, per il caso di riduzione o soppressione di posti in dotazione organica, preveda l'automatica riduzione dei fondi, ma è anche vero che, nell'attuale contesto di riferimento, non si può in alcun modo prescindere dall'obiettivo di contenimento della spesa pubblica che in questi ultimi anni ha fortemente condizionato il legislatore inducendolo a dettare stringenti principi di sana gestione tesi in particolare alla riduzione della spesa di personale.

Nel CCNL del personale del comparto (art.15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999) e in quello della dirigenza (art. 26, comma 1, lett. f), CCNL 23/12/1999) esistono norme che consentono l'incremento dei fondi a seguito di acquisizione di personale, in attuazione di processi di decentramento e/o delega di funzioni.

Come ha sostenuto **l'ARAN**, nell'ormai datato parere sul personale ATA, in risposta al quesito 499-15B5, se il principio di cui all'art.15, comma 1, lett. l), CCNL 1/04/1999 è valido per il personale in ingresso deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale in uscita.

Nelle **risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica** in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata- 2011, al paragrafo 3.1.2 - Le ipotesi di decurtazione del fondo 3.1.2.1 – viene fatto un espresso richiamo al parere ARAN su citato, relativamente alla decurtazione dei Fondi a seguito del trasferimento del personale ATA, ribadendo il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio e che se il principio è valido per il personale «in ingresso» deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale in uscita”.

Tale interpretazione, tra l'altro, è coerente con il contenuto delle **circolari del Ministero dell'economia e finanze - R.G.S.**, che annualmente accompagnano le Rilevazioni previste dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - Il conto annuale e la relazione allegata sulla gestione, da ultimo **la Circolare MEF, n. 13 del 15/04/2016** Istruzioni al Conto annuale 2015 – nella tabella 15, permane una voce generica di decurtazione in cui registrare a detta della stessa Circolare *“le eventuali riduzioni del fondo dovute ad esempio al trasferimento di personale ad altre amministrazioni per effetto di specifiche disposizioni di legge”*.

La **giurisprudenza contabile**, a sua volta, si è espressa in più pronunce nel senso che, in virtù del principio "dell'invarianza della spesa", le risorse della contrattazione decentrata, in presenza di forme di mobilità del personale tra enti, come nelle ipotesi di trasferimento, delega di funzioni, esternalizzazione di servizi ed attività, dovranno essere corrispondentemente ridotte. In quanto, la mancata decurtazione porterebbe i soggetti rimasti alle dipendenze dell'ente a fruire di una quota sensibilmente maggiore di risorse, essendosi ridotti i potenziali beneficiari, con conseguente ingiustificato aggravio di spesa.

(SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 48/2013/PAR; SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Delibera n. 378/2014/PAR; SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA Delibera n. 73/2016/PAR; SEZIONE DELLE AUTONOMIE delibera n. 34/2017/QMIG)

Lo stesso **Dipartimento della Funzione Pubblica con la Nota Circolare del 27/03/2015**, avente per oggetto questioni in materia di ricollocamento del personale delle Province e delle Città metropolitane (articolo 1, commi 418 -430 della legge 190/2014), ha ribadito in merito ai processi di mobilità che "*resta fermo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento di personale*".

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non si può che aderire all'interpretazione data dal MEF - RGS nei pareri citati in premessa, in quanto la ratio appare perfettamente condivisibile ed in linea con gli obiettivi di contenimento della finanza pubblica.

Valentina Lealini